

Ai Gentili Clienti – Loro Sedi

Circolare informativa alla clientela n. 2 / 2018 del 19 marzo 2018

Oggetto: divieto di pagamento delle retribuzioni o compensi in contanti dal 1 luglio 2018.

A mezzo della Legge di Bilancio 2018, **il Legislatore è intervenuto anche sulle modalità di corresponsione della retribuzione.** Nell'ambito di una sempre maggiore limitazione del contante, nelle transazioni di tipo commerciale, si è disposto che, dal prossimo 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possano più erogare retribuzioni o compensi in contanti, con ciò eliminando, sul tema, ogni possibilità ancora offerta dalla normativa in ambito di antiriciclaggio. Ciò vale, ovviamente, anche per eventuali anticipi da corrispondere. Si fa notare come tale disposizione sia da applicare a qualunque rapporto di lavoro dipendente, ma anche a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come a contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Tali erogazioni, quindi, saranno possibili solo a mezzo delle seguenti modalità:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Tali indicazioni, per espressa previsione normativa, non si applicheranno:

1. alle Pubbliche Amministrazioni ex articolo 1, comma 2, L. 175/2001;
2. ai rapporti di lavoro domestico.
- 3.

Si rileva che per il datore di lavoro il quale, dopo il vigore di tale disposizione, violi i suddetti precetti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra 1.000 e 5.000 euro.

Da ultimo, sempre sul tema della retribuzione, viene esplicitamente previsto che: *“La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”.*

La scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti che all'uopo dovessero necessitare.

Cordialità.

D&D Consulting S.n.c.

**-Rubrica riservata ai soli destinatari, è fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale.*

**-Diritti legalmente riservati agli Autori.*